



Associazione "Mantenimento Diretto, Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale"

Sede: Viale Giovanni Vicini 16/18 40122 Bologna (BO)

P. IVA 03948271204 - Codice fiscale: 95265830638

E-mail: info@mantenimentodiretto.info - PEC: mdmassociazione@pec.it

Sito web: www.mantenimentodiretto.info

Facebook: pagina "mantenimentodiretto", gruppo "Mantenimento Diretto"

Tel: 06.86356370 Fax: 06.21121936

Mantenimento Diretto

Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale

Associazione di Promozione Sociale

Statuto

ART. 1 Denominazione

È costituita l'Associazione "*MANTENIMENTO DIRETTO, Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale*" - Associazione di Promozione Sociale.

Con l'avvenuta iscrizione al RUNTS l'associazione assumerà la nuova denominazione:

"MANTENIMENTO DIRETTO, Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale" APS ETS

L'Associazione è apertistica, aconfessionale, ha carattere nazionale e durata illimitata. Essa si ispira a principi di democrazia ed uguaglianza tra i soci.

L'Associazione è disciplinata dalle norme del Codice Civile, dal D. Lgs 117/2017 e dal presente Statuto.

ART. 2 Scopo dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione sostiene l'idea, espressa dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata con legge 27.05.1991 n. 176, secondo cui la famiglia è "*unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli*".

È pertanto interesse dell'Associazione promuovere una cultura dell'infanzia che sia espressione effettiva dei diritti inviolabili di figli e genitori e del rispetto della loro vita familiare, conformemente alla Costituzione Italiana, alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo ed alla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

L'Associazione difende e tutela la dignità umana, la salute e le relazioni familiari dei figli, e individua in questi aspetti concreti i loro maggiori interessi, da valutarsi sia in considerazione del loro equilibrato sviluppo psicofisico e sociale che in relazione a quelli dei loro genitori.

L'Associazione sostiene che ciascun genitore deve essere il primo garante ed attore, libero e responsabile, dei maggiori interessi dei figli qualunque sia la natura del vincolo tra gli stessi ed anche dopo la loro separazione o divorzio.

L'Associazione, al fine di superare ogni forma di stereotipia dei ruoli genitoriali e promuovere la condivisione paritetica dei compiti di accudimento e cura dei figli, promuove perciò la cultura della bigenitorialità, della cogenitorialità e dell'auto responsabilità verso sé stessi e verso gli altri componenti e attori della relazione familiare.

A tal fine l'Associazione sostiene che è compito dello Stato:

- rispettare e garantire il libero esercizio della responsabilità genitoriale e di intervenire nel caso in cui contrasti con la tutela della dignità umana e la salute dei figli
- rispettare e garantire il godimento pieno, concreto, durevole ed effettivo delle relazioni familiari dei figli, dei genitori e di ogni ramo parentale
- promuovere il coinvolgimento attivo e diretto di entrambi i genitori nei compiti di cura ed accudimento materiale e morale dei figli.

A tal fine, l'Associazione sostiene:

- l'aggiornamento delle norme in materia di diritto di famiglia e l'applicazione di quelle esistenti in modo coerente con i maggiori interessi dei figli, la responsabilità paritaria dei loro genitori ed il contrasto alle stereotipie e discriminazioni nei compiti di

accudimento e cura dei figli coerentemente alla realtà socioeconomica

- attività, programmi ed iniziative, anche legislative, coerenti con la tutela della dignità umana, la tutela della salute e delle relazioni familiari dei figli, la libertà e la responsabilità dei genitori, il contrasto delle stereotipie e discriminazioni nei compiti di accudimento e cura dei figli e l'auto responsabilità dei figli e dei genitori verso se stessi.

L'Associazione - anche mediante accordi di collaborazione o cooperazione con altre associazioni, enti o istituzioni pubbliche e private che siano portatori della medesima cultura dell'infanzia e delle relazioni familiari, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, compiere tutte le attività commerciali propedeutiche e/o collegate anche indirettamente o semplicemente opportune, finalizzate a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328
- organizzazione e gestione di attività di formazione presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura della bigenitorialità, della cogenitorialità e del contrasto alle stereotipie all'interno delle famiglie e del volontariato e del mutuo soccorso tra genitori
- promozione, organizzazione e realizzazione di attività di ricerca ed innovazione tecnologica e nel campo dell'intelligenza artificiale applicata al processo civile e minorile, alla tutela delle relazioni familiari e della libertà e responsabilità genitoriale
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, alla formazione personale scolastico ai sensi della Direttiva del MIUR del 21.03.2016 n. 170

- realizzazione e gestione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali di genitori separati e dei loro quali campi estivi, educativi, ricreativi o culturali
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività' di interesse generale
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici riconosciuti dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo e dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
- ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa, affine o strumentale a quelle sopra elencate e compiere, nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi associativi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Le attività di cui sopra sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci secondo le disposizioni in materia di enti di terzo settore. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può avvalersi di volontari che possono essere sia soci ma anche non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione può collaborare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con enti pubblici e privati, o partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o comunque connessi ai propri.

L'Associazione potrà perciò:

- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini
- esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi di tutti gli istituti di democrazia partecipativa previsti dall'ordinamento, nonché intraprendere tutte quelle iniziative processuali, utili a difendere i diritti e gli interessi di genitori e figli minori coerentemente con le finalità dell'associazione.

ART. 3 Sede e articolazioni territoriali

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed ha sede in Viale Giovanni Vicini 16/18, 40122 Bologna.

Oltre alla sede legale, l'Associazione può articolarsi in Sedi Regionali, Sedi Provinciali e Sezioni. La loro eventuale costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, o di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno 5 soci locali.

ART. 4 Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ordinarie e straordinarie
- contributi pubblici e privati

- lasciti o donazioni
- sponsorizzazioni.

La quota associativa annua è fissata dal Consiglio Direttivo nella misura ritenuta congrua con le finalità ed il programma delle attività dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili, mobili ed il denaro che a qualunque titolo diventino di sua legittima proprietà
- fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- donazioni, eredità, lasciti e legati degli associati e di terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi)
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
-

Il fondo comune - costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo - non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di enti del terzo settore.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le somme versate per il tesseramento e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 5 Modalità di adesione

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche maggiorenni e, nei limiti di legge, quelle giuridiche o le associazioni anche non riconosciute che non perseguono scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ne condividano le finalità e s'impegnano all'osservanza dello statuto e del codice deontologico dell'Associazione.

La domanda di ammissione, completa dei riferimenti anagrafici e della prova dell'avvenuto versamento della quota associativa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione ed è approvata dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto in relazione alle finalità dell'Associazione ed al codice deontologico e darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla delibera. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera in proposito in via definitiva alla prima convocazione successiva al rifiuto dell'iscrizione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Il Tesoriere dell'Associazione tiene e cura l'aggiornamento del libro soci.

ART. 6 Categorie di soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari.

ART. 7 Soci Fondatori

I Soci Fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo originario dell'Associazione e dal verbale di assemblea di approvazione del presente statuto allegato in calce al presente statuto.

ART. 8 Soci Ordinari

Appartengono alla categoria dei Soci Ordinari, coloro che all'atto dell'iscrizione dichiarano di condividere scopo e finalità dell'Associazione e s'impegnano ad osservare le previsioni dello statuto, del codice deontologico e le altre deliberazioni associative la cui domanda venga accolta. In caso di accoglimento della domanda di ammissione il richiedente assume la qualità di Socio Ordinario per l'anno in corso.

Le iscrizioni possono avvenire in ogni periodo dell'anno solare ed hanno validità fino alla fine dello stesso. Gli iscritti a partire dal mese di novembre di ogni anno si considereranno soci sin dalla data d'iscrizione ma la quota avrà valore sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Solo i soci in regola con il versamento della quota associativa purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo), il quale ne consentirà l'esame personale, entro 30 giorni dalla richiesta, attraverso strumenti online come l'utilizzo di cartelle dell'associazione condivise in cloud con facoltà di utilizzo e di consultazione o mediante invio del documento in forma digitale.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ART. 9 Soci Onorari

Appartengono alla categoria dei Soci Onorari coloro che, per particolari benemerienze verso l'Associazione o per il loro impegno a favore delle finalità perseguite dall'Associazione, vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo, su proposta di più Soci. Il Socio Onorario è esentato dal pagamento delle quote associative annuali e partecipa alle attività dell'Associazione con diritto di voto.

ART. 10 Doveri dei Soci Ordinari

I Soci Ordinari hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, il codice deontologico dell'Associazione ed ogni provvedimento o deliberazione dei competenti organi associativi, partecipare alle iniziative dell'Associazione e prestare la propria opera personale in modo spontaneo e gratuito per il raggiungimento delle sue finalità secondo le proprie capacità
- promuovere l'attività dell'Associazione avendo cura di evitare pregiudizio ai singoli soci, ai terzi ed all'Associazione stessa che comunque si impegnano a tenere indenne da ogni conseguenza del proprio operato ed a risarcire i danni cagionati dal proprio operato
- astenersi, all'interno ed all'esterno dell'Associazione, da qualsiasi comportamento o attività che si ponga in contrasto con gli scopi, le iniziative, l'operato e le regole dell'Associazione, osservare le indicazioni del Consiglio Direttivo e mantenere sempre un comportamento improntato al rispetto della persona umana
- versare al Tesoriere la quota associativa annuale di rinnovo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. Qualora ciò non avvenga il Delegato Regionale o il Tesoriere prendono atto del mancato rinnovo ed hanno facoltà di procedere a un sollecito o di dichiarare la decadenza dalla qualifica di socio, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

ART. 11 Diritti dei Soci Ordinari

I Soci Ordinari hanno diritto di:

- frequentare i locali della Sede dell'Associazione secondo la loro disponibilità
- partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione
- godere di tutti i benefici comunque concessi all'Associazione
- partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria
- presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

Lo status di Socio non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote, divise o indivise, di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

ART. 12 Perdita della qualità di Socio Ordinario

La qualità di Socio Ordinario si perde per:

- dimissioni o recesso comunque comunicati
- morosità
- espulsione in conseguenza di quanto previsto all'art. 24 del presente statuto
- comportamenti, all'interno ed all'esterno dell'Associazione, disonorevoli o in contrasto con le finalità dell'Associazione, degli organi associativi o che costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione o ne destabilizzino la vita associativa o vi rechino danno morale o materiale
- morte
- scioglimento dell'Associazione.

La perdita della qualità di socio non comporta il diritto ad alcuna restituzione economica e

non può essere trasmessa ad alcun titolo.

ART. 13 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
- il Presidente e il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri
- i Coordinatori territoriali e regionali.

ART. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri tra cui il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Associazione, il Vicepresidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere; può essere nominato un secondo Vicepresidente. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, i coordinatori territoriali o regionali che non siano già presenti ad altro titolo per questioni relative alla sede territoriale o regionale di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica 3 anni. I componenti possono essere rieletti. Le candidature possono presentate al più tardi entro 5 giorni dall'assemblea con lista di 9 componenti di cui il primo indicato come Presidente. In caso di pluralità di liste, risulteranno eletti: a) tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il 40% dei voti, b) i primi 7 candidati della lista con più voti tra quelle che avranno raggiunto almeno il 34% dei voti ed i candidati Presidenti delle altre liste che avranno raggiunto almeno il 30% dei voti in mancanza dei quali risulteranno eletti tutti i candidati della lista arrivata prima secondo l'ordine di presentazione. Entrambi i generi dovranno comunque essere

presenti nel Consiglio Direttivo. La proclamazione degli eletti è immediata.

È compito del Consiglio Direttivo:

- programmare e realizzare le iniziative e le attività utili alla realizzazione dello scopo sociale
- provvedere all'amministrazione generale dell'Associazione
- redigere i regolamenti ed i bilanci
- stabilire l'ammontare della quota associativa annua
- far rispettare lo Statuto, il Codice deontologico e trasmettere al Collegio dei Probiviri eventuali rilievi sul comportamento dei soci
- deliberare i provvedimenti previsti dallo Statuto, il Codice Deontologico e gli altri regolamenti relativi al funzionamento dell'Associazione
- scegliere tra i suoi membri il Segretario
- nominare i Soci Onorari
- nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico, del Centro Studi per il diritto alla bigenitorialità e dei gruppi di lavoro tra i soci
- nominare, laddove necessario al perseguimento degli scopi sociali, eventuali consulenti e/o professionisti tra quanti dimostrino di condividere valori e finalità.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno, su iniziativa del Presidente (in caso di impedimento, del Vicepresidente vicario), o di almeno due Consiglieri. Il Consiglio può riunirsi anche per via telematica.

La convocazione, comprendente l'ordine del giorno, deve pervenire a tutti i membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima della data fissata, anche per via telematica.

In caso di urgenza la convocazione del Consiglio Direttivo il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore. La riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei Consiglieri; i coordinatori regionali o territoriali che partecipano non influiscono sul quorum costitutivo e

deliberativo del Consiglio Direttivo. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. In caso di dimissioni o revoca di uno o più componenti del Consiglio Direttivo si procede all'integrazione dell'organo mediante convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi entro 3 mesi. In caso di dimissioni congiunte di 5 componenti il Consiglio Direttivo decade immediatamente e il Presidente, ovvero il Vicepresidente o il Consigliere più anziano d'età convocano l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che ne cura la raccolta e custodia.

Deliberazioni relative ad acquisti o spese che non abbiano copertura finanziaria assicurata non sono ritenute valide. Chiunque proceda ad acquisti o autorizzi spese in difformità dal presente Statuto ne risponde in proprio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili ed immediatamente esecutive.

ART. 16 Funzioni del Presidente e compiti del Tesoriere

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, e la responsabilità del buon andamento dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci con le modalità indicate per l'elezione del Consiglio Direttivo, e allo stesso modo dura in carica 3 anni. Può essere rieletto.

È compito del Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
- nominare il Tesoriere
- nominare, sentito il parere del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente vicario, e i Coordinatori Regionali e Territoriali

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento. Oltre al Vicepresidente vicario, il Presidente può nominare un secondo Vicepresidente.

In caso di impedimento di Presidente e Vicepresidente vicario, l'Associazione è presieduta dal componente del Comitato Direttivo più anziano d'età.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione ed ha la delega di compiere ogni operazione relativa ai conti correnti dell'associazione, a firmare i mandati di pagamento e le ricevute di incasso; aggiorna il libro soci e prepara annualmente il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento ed il bilancio preventivo delle spese dell'Associazione ed ogni altra documentazione richiesta dallo Statuto o dalla legge. In caso di impedimento o cessazione dall'incarico, il Presidente nomina tempestivamente un suo sostituto.

ART. 17 Dimissioni o revoca del Presidente o del Consiglio Direttivo

In caso di dimissioni o rimozione del Presidente questi verrà sostituito fino alla scadenza dal Vicepresidente vicario o dal Consigliere più anziano d'età.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati per gravi violazioni dello statuto o del codice deontologico su deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza dei 2/3 su proposta motivata per iscritto di almeno metà più uno dei soci. In caso di dimissioni o revoca di 5 consiglieri, il Consiglio Direttivo decade immediatamente e

il Presidente, o in mancanza il Vicepresidente o il Consigliere più anziano convocano l'Assemblea per il suo rinnovo.

ART. 18 Gratuità delle cariche associative

Le cariche associative sono gratuite e non è dovuto alcun compenso e/o indennizzo comunque denominato per l'attività svolta.

Ai Soci ed a coloro che ricoprono incarichi associativi è dovuto solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, debitamente documentate. Solo Presidente può preventivamente autorizzare rimborsi per spese non rinnovabili fino a € 100; per importi superiori ovvero spese rinnovabili occorre sempre l'autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza il Presidente può autorizzare spese per importi superiori a € 100 salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni, oltre i quali ne risponde personalmente.

ART. 19 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria, ed è costituita da tutti i soci indipendentemente dalla loro qualifica. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

La convocazione può avvenire anche mediante posta elettronica almeno 15 giorni prima e possono svolgersi anche mediante collegamento telematico. L'avviso di convocazione deve contenere:

- il luogo o la modalità telematica con cui sarà tenuta l'Assemblea

- l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione e le modalità di delega
- l'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, conteggio elettronico o scrutinio segreto.

ART. 20 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente Vicario, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata per:

- l'esame della relazione annuale sull'attività svolta
- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente
- l'elezione del Collegio dei Probiviri
- deliberare sull'esclusione di un socio o sul rifiuto della domanda di iscrizione
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- ogni qualvolta il Presidente o almeno 5 membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti, anche per delega, almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione se è presente, anche per delega, almeno 1/10 dei soci. Ciascun socio può rappresentare per

delega sino ad un massimo di tre soci nel caso in cui i soci siano meno di cinquecento e sino a cinque in caso siano oltre cinquecento.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 21 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente Vicario o dal Consigliere Anziano:

- per iniziativa del Presidente
- su richiesta del Consiglio Direttivo
- su richiesta scritta fatta al Consiglio Direttivo da almeno la metà dei soci con indicazione dell'ordine del giorno.

Devono necessariamente essere sottoposti all'approvazione preventiva dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto
- gli acquisti di beni immobili
- la determinazione dei contributi straordinari a carico dei Soci Fondatori e Ordinari
- la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo
- la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega scritta, in prima convocazione di almeno $2/3$ dei soci ed in seconda convocazione della

maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le decisioni sono assunte con il parere favorevole dei 2/3 dei presenti. Ciascun socio può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre soci nel caso in cui i soci siano meno di cinquecento e sino a cinque in caso siano oltre cinquecento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altri enti o associazioni del terzo settore che perseguono finalità analoghe.

ART. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, ove proventi ed entrate dell'Associazione siano inferiori ai 220.000 Euro, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Ove proventi ed entrate dell'Associazione superino i 220.000 Euro, il bilancio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato come nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione e deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario

dell'associazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D. Lgs. 117/2017, eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste dallo Statuto.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ART. 23 Gestione dei fondi

L'Associazione gestisce autonomamente i fondi reperiti attraverso sponsorizzazioni, donazioni, eredità o lasciti, e qualsiasi altro tipo di entrata e ne rende conto annualmente all'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 24 Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) il libro dei volontari

I libri di cui alle lettere a) b) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 25 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 26 Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 27 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, ed è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei soci, tra i Soci medesimi o anche tra non soci, dotati di caratteristiche di onorabilità. L'incarico di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri nomina il proprio Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ha il compito di convocare il Collegio.

Il Collegio ha il compito di vigilare sul comportamento dei Soci, di informarli di eventuali rilievi e della possibilità di fornire eventuali controdeduzioni che vengano fornite per iscritto nel termine di 30 giorni dal ricevimento del rilievo, di esaminarle e di decidere nei 30 giorni successivi all'invio delle controdeduzioni o della scadenza del termine le controversie tra Soci, o tra i Soci e l'Associazione ed applicare le relative decisioni dandone comunicazione

agli interessati.

A tal fine, il Consiglio Direttivo trasmette al Collegio dei Probiviri una relazione relativa ai fatti sui quali chiede di decidere e le eventuali violazioni dello Statuto, del Codice Deontologico o delle deliberazioni degli organi associativi.

Il Collegio dei Probiviri, con provvedimento motivato, può comminare:

- richiami scritti
- sospensione temporanea dall'attività sociale
- espulsione dall'Associazione
- qualsiasi altro provvedimento giudicato idoneo e efficace.

In caso di espulsione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'espulsione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che ratifica il provvedimento di esclusione adottato dal Collegio dei Probiviri. Non possono essere riammessi i soci espulsi ad eccezione di quelli per morosità che presentano una nuova domanda di associazione e versano la quota associativa.

Il Collegio dei Probiviri può riunirsi anche in via telematica con preavviso di 7 giorni e indicazione dell'ordine del giorno, e le sue deliberazioni sono valide purché assunte con la il voto favorevole di due componenti.

ART. 28 Vertenze e controversie tra i Soci e tra l'Associazione e i Soci

Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i Soci e/o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Collegio dei Probiviri.

I Soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo probivirale informale; inoltre, si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione del Collegio e gli eventuali provvedimenti.

ART. 29 Centro Studi per la promozione e la tutela delle relazioni familiari di figli e genitori.

È istituito il “*Centro Studi Mantenimento Diretto per il diritto alle relazioni familiari*” con finalità di ricerca e studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli operatori del settore del diritto di famiglia e dei minori, la formazione e l’aggiornamento specialistico.

Il Centro Studi:

- si avvale di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori del settore, anche nell’ambito delle scienze psicologiche, mediche, sociologiche ed economiche. Si avvale inoltre di strutture e strumenti digitali, telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei dei soci sul territorio
- promuove studi e ricerche, anche nell’ambito della mediazione, conciliazione e negoziazione, per favorire la formazione e l’aggiornamento professionale nel diritto della persona, dei minori e della famiglia, con la relativa didattica specialistica
- organizza attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, accreditate presso gli ordini professionali e/o il consiglio nazionale forense, mediante incontri, convegni, giornate di studio, seminari, scambi culturali, forum, internazionali, nazionali e locali e pubblicazioni
- stipula di protocolli d’intesa con altre associazioni che si occupano di diritto della

persona, di famiglia e dei minori, con enti pubblici e/o privati e con istituzioni, universitarie e non.

Il Consiglio Direttivo nomina il direttore del Centro Studi e gli altri componenti che lo coadiuvano nelle sue attività tra gli esperti del settore. La partecipazione al Centro Studi ed ai gruppi di lavoro è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate.

Ai lavori del Centro Studi partecipano il Presidente e il Responsabile scientifico dell'Associazione al fine di meglio raccordare le iniziative dell'Associazione con l'attività ed il programma di studio del Comitato.

ART. 30 Coordinatori regionali e territoriali

I Coordinatori regionali e territoriali sono nominati dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

Essi rappresentano l'Associazione e ne curano l'immagine nell'ambito della propria regione o territorio o anche in aree limitrofe se ne hanno la possibilità, previa autorizzazione del Presidente. Il loro operato è coordinato dal Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo suo delegato secondo il programma delle attività approvato dal Consiglio Direttivo.

I Coordinatori promuovono e curano inoltre l'organizzazione di iniziative da attuarsi sul territorio regionale, purché coerenti con le finalità dell'Associazione e siano dal Consiglio Direttivo.

ART. 31 Sedi regionali e provinciali

Le Sedi regionali, provinciali e locali devono attenersi allo Statuto Nazionale e seguire il regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando venga meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare per il venire meno dell'organo direttivo preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, nomina i liquidatori e delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altro ente o associazione del terzo settore che persegua finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 30 Foro competente e rinvio a norme di legge

Foro competente è quello previsto dal Codice di procedura civile.

Per tutte le altre norme non previste nel presente Statuto valgono e si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D. Lgs 117/2017 e dalle altre norme di legge.

ART. 33 Affiliazione

L'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante

ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il Presidente
Avv. Salvatore DiMartino

